



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DELL'ABITATO – STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020.

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per il servizio di sgombero neve, compreso suo eventuale carico ed allontanamento con automezzi, e di spargimento sale, per la stagione autunno-inverno 2018/2019 e 2019/2020, in tutte le strade comunali interne ed esterne al centro abitato, comprese anche quelle strade private ma di uso pubblico che saranno indicate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, ed all'interno del Cimitero in tutti i vialetti praticabili solo da mezzi d'opera di ridotte dimensioni.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO (AL NETTO DI I.V.A.)

L'importo dell'appalto del servizio in oggetto sarà quello risultante dalla miglior offerta pervenuta in ribasso unico sui prezzi unitari esposti nell'elenco prezzi predisposto dal Comune, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale valutazione vale solo ai fini contabili amministrativi di previsione della spesa e per il calcolo della cauzione definitiva di cui all'art. 7, il servizio sarà pagato a consuntivo, in economia, in base all'elenco dei prezzi unitari, allegato al presente capitolato, al netto del ribasso offerto.

In sede di presentazione di offerte le ditte dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n. 15/1968 e s.m.i. di disporre dei mezzi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto, riportandone i dati identificativi.

Art. 3

DESIGNAZIONE DEI LAVORI, MODALITA' DI INTERVENTO E CONTROLLI

La ditta aggiudicataria deve provvedere con i propri mezzi allo sgombero della neve in tutte le vie del centro abitato non appena il manto nevoso avrà caratteristiche tali da costituire intralcio alla circolazione stradale e dei pedoni, indipendentemente dall'entità del suo spessore ed al successivo spargimento di sale anche in assenza di nevicate e solo in conseguenza a forti gelate notturne.

La richiesta di intervento sarà effettuata direttamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico durante l'orario di apertura degli uffici comunali e nelle altre ore o nei giorni festivi da personale comunale di volta in volta eventualmente incaricato. Fuori dall'orario di apertura degli uffici e nei giorni festivi sarà possibile anche l'intervento su iniziativa degli assessorati alla viabilità e lavori pubblici che dovranno tempestivamente informare il responsabile dell'ufficio tecnico nel primo giorno successivo di presenza in servizio.

Il servizio dovrà essere svolto con priorità negli spazi pubblici di maggior interesse quali vie e piazze del centro storico, piazzali antistanti la scuola Elementare e la Scuola Media (esclusa la scuola media superiore), spazi antistanti gli ambulatori medici, la farmacia, il municipio, il centro anziani e quelle zone che richiedono spazi di parcheggio pubblico compresa la Piazza Bonomi il giovedì mattina per svolgimento del mercato, nonché le principali strade di accesso ed uscita del Centro Abitato.

La ditta aggiudicataria si impegna a compiere il predetto servizio mediante propria prestazione e con mezzi propri, compresa l'attrezzatura spandisale (di tipo a caduta) e la fornitura di sale.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle incombenze relative allo sgombero della neve ed allo spargimento del sale senza limitazione alcuna di orario di servizio, ad ogni disposizione dell'Amministrazione con l'impiego dei mezzi riportati nell'elenco prezzi secondo la necessità, le



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 ROMENTINO (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

valutazioni e la richiesta del Comune, all'interno del cimitero devono essere utilizzati esclusivamente mezzi di dimensioni ridotte.

Al fine di prevenire danni alle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere, i mezzi dovranno essere di tipo gommato o con cingoli gommati. L'impiego di mezzi cingolati o muniti di catene è consentito solo per le strade e spazi sterrati.

Nelle vie del centro storico, all'interno del cimitero e sui marciapiedi del centro abitato, dotati di pavimentazione in autobloccanti e ciottoli, la ditta aggiudicataria, per lo sgombero della neve o per altre operazioni che possano implicare sollecitazioni di qualsiasi natura ai masselli od ai ciottoli, dovrà impiegare solo mezzi dotati di lame o benne con protezioni e coprifi in materiali non metallici (teflon o altro) nelle parti che verranno a contatto diretto con le superfici delle pavimentazioni al fine di prevenire danni di qualsiasi sorta alle stesse.

Il Comune si riserva la facoltà di intervenire anche con propri ed altri mezzi e personale nello svolgimento dei lavori in oggetto ogni qualvolta lo riterrà opportuno, senza che la ditta aggiudicataria possa reclamare risarcimenti di sorta per mancate prestazioni.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la completa transitabilità delle strade e delle aree indicate 24 ore su 24, sia per lo sgombero neve sia nel caso di spandimento del sale, soprattutto entro le ore 7,00.

Sarà obbligatorio e a propria cura ed onere per la ditta aggiudicataria dotare tutti i mezzi impiegati nel servizio di sistemi di controllo elettronici (localizzatori GPS). Sarà onere della ditta appaltatrice assicurare il montaggio, lo smontaggio e la corretta funzionalità dei sistemi di controllo elettronici per l'intera durata del servizio i cui tracciati indicanti le aree, le strade e gli orari dovranno essere dimostrati e consegnati alla Stazione Appaltante. Nel caso in cui la ditta appaltatrice verificasse il mal funzionamento anche di un solo dei localizzatori in dotazione ne dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione e provvedere alla sua sostituzione entro un massimo di 24 ore dalla constatazione del malfunzionamento, evitando di utilizzare, qualora non risultasse assolutamente indispensabile, il mezzo sprovvisto del controllo GPS fino al ripristino del sistema di localizzazione.

Il mancato funzionamento del localizzatore GPS dall'inizio e per l'intera durata del servizio o la mancata segnalazione del suo mal funzionamento e relativa riparazione entro le tempistiche sopra previste comporteranno il mancato riconoscimento, per quelle giornate, delle prestazioni rendicontate relativamente al veicolo sprovvisto di localizzatore.

E' inoltre prevista attività di controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con proprio personale secondo le seguenti modalità:

- a termine delle prestazioni e/o della nevicata l'Ufficio Tecnico durante il normale orario di lavoro e/o da personale specificatamente individuato fuori orario di lavoro e/o nei giorni festivi procederà a rilevare lo stato di pulizia delle aree e strade trattate e l'eventuale persistenza di neve o ghiaccio;
- Il tempo di svolgimento del servizio dovrà essere attestato, per tutti i mezzi e la manodopera impiegati dal personale comunale in servizio; a tale fine la ditta prima dell'inizio di ogni servizio, al suo termine dovrà sottoscrivere, unitamente al personale dell'ufficio tecnico presente, apposito modulo da cui risulti l'ora di inizio e fine, i mezzi e la manodopera da utilizzare e utilizzati allegando anche i tracciati risultanti dai sistemi di controllo elettronici GPS.

L'espletamento del servizio dovrà avvenire con la massima solerzia e sollecitudine. Nel caso in cui si verificasse che l'Appaltatore indugi durante il compimento delle proprie mansioni al fine di prolungare artificiosamente le tempistiche di intervento ciò comporterà l'imputazione della penale prevista al successivo art. 16 ed il mancato riconoscimento, per quella giornata, di tutte le prestazioni rendicontate.

In caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze rispetto alle condizioni previste nel presente capitolato, (ad esempio in condizioni atmosferiche particolarmente avverse, ecc...), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione dei relativi lavori. Tale



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 ROMENTINO (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

affidamento a terzi è comunque subordinata alla dichiarata impossibilità, da parte della ditta appaltatrice, di svolgere detto servizio.

La ditta aggiudicataria solleva il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a terzi, persone, cose ed animali durante lo svolgimento del servizio e dovrà provvedere direttamente con i propri mezzi – personale e materiali alla riparazione dei danni causati alla segnaletica stradale verticale, ai vari sigilli dislocati sulle pavimentazioni, alle pavimentazioni ed ai cordoli in genere, entro sette giorni dalla data di richiesta del Responsabile del Servizio.

Art. 4

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata biennale e più precisamente per la stagione autunno-inverno 2018/2019 e la stagione autunno-inverno 2019/2020. Il servizio decorrerà dalla data del verbale di consegna del servizio (indicativamente il 1° novembre di ogni stagione) sino al 31 marzo compreso di ogni stagione, 24 ore su 24 e non sarà escluso nessuno dei giorni feriali o festivi ricadenti in detto periodo.

Art. 5

REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO

La ditta garantirà la propria reperibilità e disponibilità ad eseguire il servizio entro 1 ora al massimo dalla segnalazione del Comune. Per questo alla ditta verrà corrisposta, anche nel caso che nel periodo di durata del servizio di cui all'articolo 4 non venga richiesto alcun intervento, un'indennità fissa di reperibilità e di pronto intervento.

La ditta dovrà comunicare al Comune i propri punti di recapito diretto e/o telefonico.

L'indennità di reperibilità verrà corrisposta alla ditta dopo il termine del periodo di ogni stagione di cui all'articolo 4.

Art. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto (determinazione del Responsabile) il presente capitolato speciale, l'elenco dei mezzi d'opera, elenco prezzi ed il documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (D.U.V.R.I.).

Art. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10%** (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 8

ASSICURAZIONE A CARICO DELLA DITTA

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione del servizio e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve prevedere la copertura per i danni causati a terzi:

– la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per il valore del servizio con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 9

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto nel corso della durata del servizio. I pagamenti saranno effettuati in un'unica rata posticipata al termine del servizio di ogni stagione a presentazione di regolare fattura elettronica entro trenta giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune, previo regolarità contributiva e disposizioni di cui alla circolare n. 28/2006 della Ragioneria dello Stato e s.m.i.

Per eventuali mancanze della ditta aggiudicataria alle disposizioni di cui all'art. 3, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti fino all'effettivo accertamento della regolare esecuzione dei lavori per il ripristino dei danni cagionati durante il servizio. Il termine di decorrenza entro il quale la Stazione Appaltante provvederà ai pagamenti riprenderà entro trenta giorni dalla data di accertamento del ripristino dei danni.

Art. 10

NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Il tempo di svolgimento del servizio decorre dall'effettivo inizio delle operazioni richieste. E' escluso il tempo occorrente per l'allestimento dei mezzi d'opera ed eventuali trasferimenti.

Il tempo di svolgimento del servizio dovrà essere attestato, per tutti i mezzi e la manodopera impiegati dal personale comunale in servizio; a tale fine la ditta prima dell'inizio di ogni servizio, al suo termine dovrà sottoscrivere, unitamente al personale dell'ufficio tecnico presente, apposito modulo da cui risulti l'ora di inizio e fine, i mezzi e la manodopera da utilizzare e utilizzati allegando anche i tracciati risultanti dai sistemi di controllo elettronici GPS.

Prima dell'inizio del servizio fissato all'articolo 4, la ditta aggiudicataria presenterà l'elenco delle unità, della manodopera e dei mezzi d'opera che deve impegnare.

L'aspersione del sale potrà essere effettuata solo su preventiva autorizzazione del Comune. In caso di chiusura degli uffici il servizio potrà avere comunque inizio ma dovrà essere oggetto di valutazione insindacabile sulla effettiva necessità per il suo proseguimento appena sarà possibile da parte del Comune.

Il Comune per prevenire ripetute arbitrarie o errate valutazioni dell'impresa potrà comunque revocare alla stessa tale facoltà concessale per tutti i periodi del servizio che riterrà opportuni.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dell'appalto nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni.

I quantitativi di sale sparsi dovranno essere comunicati per iscritto entro il giorno lavorativo successivo al momento dell'impiego.

Tutte le prestazioni che non rispetteranno le prescrizioni del presente articolo non verranno pagate all'impresa.



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

Art. 11

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 12

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel servizio.

Art. 13

SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo del servizio per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo del servizio;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07 l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti, con l'indicazione delle ritenute a garanzia.

Art. 14

RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 15

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

Art. 16

PENALI

Decorso il tempo di intervento di cui all'art. 3 con ovvia tolleranza di pari tempo per giustificati motivi, senza che sia stato iniziato il servizio richiesto, verrà applicata una penale di €/ora 300,00 per ogni ora di ritardo a far tempo dalla seconda ora dopo la richiesta di intervento.

Nel caso che la ditta per qualsivoglia motivo non esegua le prestazioni richieste, le verranno addebitati gli oneri sostenuti dal Comune per sopperire a tutte le conseguenze in misura doppia a titolo di penale, fatta salva ogni iniziativa legale a tutela della pubblica incolumità e per il risarcimento di eventuali danni causati.

Art. 17

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Novara ed è esclusa la competenza arbitrale.

Romentino, 16 luglio 2018

Il Responsabile dell'Esecuzione

Arch. Elena Riggio

Firma autografa a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28068 **ROMENTINO** (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: **protocollo@comune.romentino.no.it**

C.F. n. 00225920032

"ELENCO MEZZI" PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO DELLE STRADE DEL CENTRO ABITATO – STAGIONE INVERNALE 2018/2019 – 2019/2020.

- a) N. 1 pala 80 HP con lama in teflon, su ruote gommate oltre 70 e fino 100 HP, dotata di dispositivo elettronico GPS, compreso relativo operatore, carburanti, lubrificanti ed ogni altro onere occorrente per l'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento sale;
- b) N. 1 bob cat cabinato dotata di dispositivo elettronico GPS, compreso operatore, carburanti, lubrificanti ed ogni altro onere occorrente per l'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento sale;
- c) N. 3 automezzi HP 100 dotato di lama sgombraneve dotati di dispositivo elettronico GPS, compreso operatore, carburanti, lubrificanti ed ogni altro onere occorrente per l'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento sale;
- d) N. 1 automezzo spargisale (con attrezzatura a caduta), dotato di lama sgombraneve, dotato di dispositivo elettronico GPS compreso operatore, carburanti, lubrificanti ed ogni altro onere occorrente per l'esecuzione del servizio di spargimento sale;

Romentino, 16 luglio 2018

Il Responsabile dell'Esecuzione

Arch. Elena Riggio

Firma autografa a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiodini n. 1 - 28068 ROMENTINO (NO)

☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643

E-mail: protocollo@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

AMMONTARE PRESUNTO COMPLESSIVO DEI LAVORI SECONDO ART. 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (al netto di I.V.A.)

Sommatoria degli importi presunti di cui sopra: $(1/a + 1/b + 2/a + 2/b + 3/a + 3/b + 4/a + 4/b + 5/a + 5/b + 6 + 7)$:

Per la stagione autunno-inverno 2018/2019	euro	38.472,47
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>euro</u>	<u>510,00</u>

parziale netto	euro	38.982,47
per IVA 22%	<u>euro</u>	<u>8.576,14</u>

A - parziale lordo	euro	47.558,61
---------------------------	-------------	------------------

Per la stagione autunno-inverno 2019/2020	euro	38.472,47
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>euro</u>	<u>510,00</u>

parziale netto	euro	38.982,47
per IVA 22%	<u>euro</u>	<u>8.576,14</u>

B - parziale lordo	euro	47.558,61
---------------------------	-------------	------------------

Totale netto del Servizio per il biennio 2018/2019 – 2019/2020 di cui euro 1.020,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	77.964,94
--	------	-----------

Totale lordo (A +B)	euro	95.117,22
----------------------------	-------------	------------------

Romentino, 16 luglio 2018

Il Responsabile dell'Esecuzione
Arch. Elena Riggio
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993